

# **Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023**

## **Nota di approfondimento**

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale  
Direzione Studi e Ricerche

Gennaio 2023

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>NOTA DI APPROFONDIMENTO</b> .....	9
Art. 1, commi 2-9. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale .....	9
Articolo 1, commi 13-14 Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano .....	10
Articolo 1, comma 29. Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali .....	10
Articolo 1, commi 45-50. Estensione credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca .....	11
Articolo 1, comma 54. Regime forfettario .....	11
Articolo 1, commi 55-57 Tassa piatta incrementale .....	11
Articolo 1, comma 63. Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti ....	12
Articolo 1, comma 74 e 75. Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni .....	12
Articolo 1, commi da 115 a 121. Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 .....	13
Articolo 1, commi 265-266. Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno .....	13
Art. 1, comma 267. Credito di imposta nelle ZES .....	14
Art. 1, commi 268-269. Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno .....	14
Art. 1, comma 281. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti .....	15
Art. 1, commi 283-285. Disposizioni in materia di pensione anticipata .....	15
Art. 1, commi 286-287. Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa .....	17
Art. 1, commi 288-291. APE sociale .....	17
Art. 1, comma 292. Opzione donna .....	18
Art. 1, comma 293. Benefici economici per i soggetti esposti all'amianto .....	19
Art. 1, commi 294-300. Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli .....	19
Art. 1, comma 301. Sostegno imprenditoria giovanile e femminile .....	22
Articolo 1, commi 306 e 307. Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche .....	23
Articolo 1, commi da 313 a 321. Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa .....	23
Articolo 1, commi 324-329. Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi .....	24
Articolo 1, commi 330-333. Emolumento accessorio una tantum .....	25
Articolo 1, commi 334-337. Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro .....	26
Articolo 1, commi da 342 a 354. Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali .....	26
Articolo 1, commi 357 e 358 Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico .....	28
Articolo 1, comma 359. Congedo parentale .....	29

Articolo 1, commi 389 e 390. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo .....	29
Articolo 1, commi 392 e 393. Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI.....	30
Art. 1, commi 402-403. Fondo per le politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy .....	30
Articolo 1, commi 414-416. Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI .....	31
Articolo 1, commi 417-418. Sostegno al credito delle esportazioni .....	31
Articolo 1, comma 419. Fondo per la crescita sostenibile .....	32
Articolo 1, commi 428-431. Fondo per l'innovazione in agricoltura .....	32
Articolo 1, commi 548-554. Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione.....	33
Articolo 1, comma 555. Estensione dei percorsi di orientamento scolastico.....	34
Articolo 1, commi 561-563. Norme in materia di istruzione e merito.....	35
Articolo 1, comma 788. Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR .....	35
Articolo 1, commi 791-798. Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione .....	36

## LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197. LEGGE DI BILANCIO 2023

### INTRODUZIONE

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 43) n. 303 del 29 dicembre 2022. In vigore dal 1° gennaio 2023, definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2022<sup>1</sup>. Inizialmente licenziata dalla Camera dei Deputati con voto di fiducia il 24 dicembre 2022, è stata iscritta all’ordine del giorno del Senato il 28 dicembre e definitivamente approvata il giorno successivo, evitando così il ricorso all’esercizio provvisorio. La Legge di Bilancio 2023 prevede risorse complessive pari a 35 miliardi di euro, di cui 21 miliardi a sostegno di famiglie e imprese contro il “caro energia”, ricorrendo tra l’altro all’allargamento della platea dei beneficiari.

La norma è strutturata in due Parti, di cui la prima (“Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici”) è composta da un articolo e 903 commi e contiene disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata e di spesa; la seconda (“Approvazione degli Stati di previsione”) prevede 21 articoli, oltre a tre allegati, due tabelle, i quadri generali riassuntivi e gli stati di previsione. Quest’ultima sezione dà quindi conto dell’evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della prima parte e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) disposte con la seconda sezione stessa.

La presente Nota di approfondimento ha lo scopo di evidenziare i principali provvedimenti in materia di **lavoro e di crescita economica**. La Legge di Bilancio 2023, infatti, interviene sul quadro vigente in materia di: energia, fisco, lavoro e politiche sociali, crescita e investimenti, agricoltura, infrastrutture e trasporti, sanità, scuola e ricerca, turismo e cultura, difesa e sicurezza, immigrazione, politica estera, ambiente e territorio, Regioni ed Enti locali, giustizia, nonché revisione della spesa pubblica. L’impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare il più possibile l’impatto dell’incremento dei costi energetici, come evidenziato in precedenza, sui bilanci delle famiglie, specialmente se fragili, nonché di garantire l’operatività e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione di analoghi interventi promossi dagli altri Paesi membri dell’Unione europea.

---

<sup>1</sup> Per maggiori approfondimenti sulla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2022, consultare la scheda predisposta nell’ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=82816d25-ce98-43f7-a138-7bcb7f4f3d57&title=scheda>

Rimandando l'approfondimento agli specifici articoli della Legge, successivamente trattati, viene di seguito riportata una ricognizione dei commi oggetto di interesse<sup>2</sup>. Per quanto concerne le novità in materia di **energia**, la Legge prevede, tra l'altro, un contributo straordinario sia a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1, commi da 2 a 9), che per Enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, e garantire la continuità dei servizi da essi erogati (art. 1, comma 29), nonché un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 (art. 1, commi da 45 a 50).

Relativamente alle misure di carattere **fiscale**, la norma prevede, tra l'altro, l'innalzamento a 85 mila euro della soglia dei ricavi e dei compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (art. 1, comma 54).

Viene poi introdotta, a determinate condizioni e solo per l'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una "*flat tax*" al 15% da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti (art. 1, commi da 55 a 57).

È ridotta dal 10% al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (art. 1, comma 63).

Rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023, è prorogata al 31 dicembre 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa, per un accesso agevolato ad un più ampio novero di soggetti, nonché le agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36 (art. 1, commi 74 e 75).

In favore del Mezzogiorno, è prorogato al 31 dicembre 2023 il credito di imposta sia per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive, sia quello destinato alle Zone economiche speciali (ZES). È inoltre esteso all'esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 1, commi 265 a 269).

Circa le tematiche del **lavoro, della famiglia e delle politiche sociali**<sup>3</sup>, la Legge di Bilancio 2023 dispone il taglio del cuneo fiscale per il 2023, assieme all'incremento al 2% per i redditi annui sino ad euro 35 mila euro e al 3% per quelli fino a 25 mila euro, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico (art. 1, comma 281). In via sperimentale per il 2023, è inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("cd. quota 103").

---

<sup>2</sup> Per approfondimenti, consultare i Dossier "Legge di Bilancio 2023, Volumi I, II e III" a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, 24 dicembre 2022, nonché il Dossier "Legge di Bilancio 2023 – A.C. 643-bis-A – Quadro di sintesi degli interventi", consultati per la redazione della presente Nota.

<sup>3</sup> Parte delle informazioni sono state reperite sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidono di proseguire il rapporto di lavoro possono beneficiare del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico (art. 1, commi da 283 a 287).

In materia di APE sociale (art. 1, commi da 288 a 291) viene estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta.

È inoltre prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che appartengano ad una delle seguenti categorie: *caregivers*, invalide almeno al 74% e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi (art. 1, comma 292).

Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more di una riforma organica dell'istituto, è previsto l'esonero totale (nel limite di 8 mila euro) per le assunzioni di percettori di RdC a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 294 e commi da 313 a 321). L'erogazione della misura è poi riconosciuta fino ad un limite massimo di sette mensilità, ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i beneficiari del Reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. È quindi prevista l'abrogazione del RdC dal 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa confluiscono nel "Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva", istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, dal 2024.

Viene anche prevista un'agevolazione per l'assunzione di donne e giovani e nuove iscrizioni alla previdenza agricola di personale con età inferiore a 40 anni, nonché per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani (art. 1, commi da 295 a 301).

Relativamente al lavoro agile ("*smart working*") la Legge di Bilancio 2023 proroga l'istituto fino al 31 marzo 2023, esclusivamente per i lavoratori fragili pubblici e privati, anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione (art. 1, comma 306).

Sono poi stanziati nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione e proroghe di trattamenti di sostegni al reddito (art. 1, commi da 324 a 329), per il rifinanziamento:

- del completamento dei piani di recupero occupazionale, per l'anno 2023;
- di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio;

- delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call-center*;
- dell'integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche;
- per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS per un periodo massimo complessivo di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dal 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dell'ANPAL appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 1, commi da 334 a 337).

Sono poi stanziati ulteriori risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 1, commi da 338 a 341)<sup>4</sup>.

Introdotta anche novità nella disciplina del lavoro occasionale, prevedendo, tra l'altro, l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10 mila euro, anziché i 5 mila euro precedentemente previsti. È innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall'utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale (art. 1, commi da 342 a 354).

Circa le politiche per la famiglia, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40 mila euro, oltre alla maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli (art. 1, commi 357-358).

In materia di congedo parentale, la Legge eleva di un ulteriore mese il congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità (retribuito all'80%) fino al sesto anno di vita del bambino (art. 1, comma 359).

Per quanto riguarda le misure a sostegno della **crescita e degli investimenti**, è, tra l'altro, rifinanziato lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo destinando le risorse ai programmi di crescita industriale, compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale (art. 1, commi 389-390).

Viene poi istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del *made in Italy*, per sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa dell'industria manifatturiera nazionale (art. 1, commi 402-403).

La norma prevede anche un incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o conversione industriale (art. 1, comma 419).

---

<sup>4</sup> A riguardo è possibile consultare la nota di approfondimento sul Reddito di libertà, predisposta dalla Direzione Studi e Ricerche - Linea Benchmarking Nazionale e Internazionale di ANPAL Servizi, consultabile al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=86866a1c-9791-4c20-a725-7ac247f2e418&title=scheda>

Circa il settore della **scuola, dell'università e della ricerca** si introducono una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM<sup>5</sup> in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere.

Si istituisce un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR (art. 1, comma 561).

In materia di **immigrazione**, è disposta la proroga 3 marzo 2023 della durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina. Inoltre, si sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione (art. 1, commi 669-670).

Da ultimo, relativamente agli **Enti locali**, sono adeguati i termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR, differendo al 2027 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali (art. 1, comma 788).

Si introducono, infine, disposizioni volte ad accelerare il processo di determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in attuazione del regionalismo differenziato, nonché della riduzione dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni e all'efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR (art. 1, commi da 791 a 798).

Per l'esame esaustivo della Legge di Bilancio 2023, si rimanda ai volumi predisposti dal Servizio Studi di Camera e Senato "Legge di Bilancio – Schede di Lettura, volumi I-II-III", consultati per l'elaborazione della presente Nota<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> STEM è l'acronimo inglese di "Science, Technology, Engineering and Mathematics" (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) intese come discipline. Si tratta di una classificazione che raggruppa questo tipo di materie di studio e i relativi campi d'applicazione. Va anche evidenziato che lo stesso Parlamento europeo, con Risoluzione n. 296 del 10 giugno 2021, ritiene "fondamentale incrementare la percentuale di donne nel settore STEM per realizzare i diritti e le potenzialità delle donne e per costruire una società e un'economia più sostenibili e inclusive per mezzo dell'innovazione scientifica, digitale e tecnologica". Per approfondimenti, consultare il testo della Risoluzione al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-06-10\\_IT.html#sdocta17](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-06-10_IT.html#sdocta17)

<sup>6</sup> Cfr. Nota 2.

## NOTA DI APPROFONDIMENTO

Di seguito, si riportano le principali disposizioni contenute nella norma, che hanno maggiore rilievo per le politiche del lavoro e la crescita economica.

### **Art. 1, commi 2-9. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**

Per le imprese energivore<sup>7</sup> che hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023.

Per quanto riguarda invece il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, viene stabilito che a tali imprese, diverse da quelle energivore, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Circa il credito d'imposta per le imprese "gasivore" è disposto che a quelle con forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per quanto attiene al credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore, è invece previsto il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, entro la data del 31 dicembre 2023. Tali crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). I crediti d'imposta sono

---

<sup>7</sup> Sono considerate come tali le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, che sia pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettino specifici requisiti previsti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

**Osservazioni:** I commi considerati **estendono** dal precedente dicembre 2022, al primo trimestre 2023, elevandone nel contempo le percentuali, alcuni crediti d'imposta già previsti per il 2022, dai Decreti Legge: n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022, per alleviare il peso dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas che grava sulle imprese.

### **Articolo 1, commi 13-14 Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano**

In deroga a quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633<sup>8</sup>, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Tali disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia<sup>9</sup>, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

**Osservazioni:** i commi considerati prorogano la **riduzione** dell'aliquota IVA al 5%, invece dell'aliquota ordinaria del 10% o 22%, alle somministrazioni di gas metano usato per usi civili e industriali nelle fatture emesse per i consumi del primo trimestre 2023, anche in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

### **Articolo 1, comma 29. Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali**

Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli Enti locali un contributo straordinario tramite un Fondo da 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei Comuni e per 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. Alla ripartizione del Fondo tra gli Enti interessati si provvede con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023.

**Osservazioni:** il comma attribuisce anche per l'anno 2023 **risorse a Comuni, Province e Città metropolitane** per far fronte alle spese che devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la pandemia da Covid 19 e che sono stati aggravati dal conflitto russo-ucraino.

---

<sup>8</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

<sup>9</sup> Il contratto servizio energia è un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. I requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia sono definiti dall'Allegato II al Decreto Legislativo n. 115 del 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

### **Articolo 1, commi 45-50. Estensione credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca**

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Un ulteriore contributo è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**Osservazioni:** i commi considerati prevedono un **credito d'imposta** per le imprese agricole, della pesca e dell'agromeccanica del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per l'uso dei mezzi utilizzati nel primo trimestre 2023. L'agevolazione è estesa, per lo stesso periodo, alle sole imprese agricole e della pesca, anche alla spesa per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati utilizzati per l'allevamento degli animali.

### **Articolo 1, comma 54. Regime forfettario**

In materia di regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, il comma considerato, innalza a 85 mila euro (in precedenza era 65 mila euro), la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste. Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100 mila euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

**Osservazioni:** il comma in trattazione eleva di 20 mila euro il regime forfettario, fino all'importo di 85 mila euro.

### **Articolo 1, commi 55-57 Tassa piatta incrementale**

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, possono applicare, al posto delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40 mila euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e quello d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui sopra.

Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi di cui si tratta.

**Osservazioni:** i commi considerati dispongono, per il 2023, che i lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro che non aderiscono al regime forfettario, pagheranno una “flat tax” del 15% sulle variazioni di reddito, superiori al 5%, calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

### **Articolo 1, comma 63. Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti**

Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, è ridotta al 5%.

**Osservazioni:** viene **ridotta** del 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sul premio di produttività, al fine di assicurare una maggiore “liquidità” ai lavoratori dipendenti.

### **Articolo 1, comma 74 e 75. Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto 36 anni**

Viene estesa fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa. Si interviene inoltre sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili, che rientrano nelle categorie prioritarie (tra cui giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l'accesso ai mutui garantiti. Viene infatti prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale relativo alla misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo, elevata, per le categorie prioritarie, dal 50 fino all'80% della quota capitale, se in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile.

Il presente comma proroga infine fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della prima casa di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino i requisiti, anagrafici ed economici, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui. Al Fondo di garanzia per la prima casa, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023.

**Osservazioni:** il Fondo di garanzia per la prima casa è stato costituito dalla Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/13<sup>10</sup>). Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito di un riordino

---

<sup>10</sup> Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Legge di Stabilità 2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", consultabile nella Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi al seguente link:

del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. Il Fondo, rifinanziato nel tempo, **concede garanzie** a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto o per l'acquisto con ristrutturazioni, a condizione che vi sia un accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, collocate sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

### **Articolo 1, commi da 115 a 121. Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023**

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, viene istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto inoltre dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

**Osservazioni:** Il contributo di solidarietà dovuto dai soggetti sopra indicati, è determinato applicando **un'aliquota del 50%** a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione del forte aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

### **Articolo 1, commi 265-266. Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno**

È prorogato al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti quali acquisto di beni strumentali nuovi, ossia macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a imprese ubicate nel Mezzogiorno. Agli

oneri derivanti dal credito di imposta di cui si tratta si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

**Osservazioni:** destinatarie del credito di imposta sono le imprese che acquisiscono **beni strumentali** nuovi destinati a strutture produttive collocate nelle zone assistite: delle Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (si tratta delle Regioni meno sviluppate, che ricomprendono quelle in cui il Pil pro-capite è inferiore al 75% della media UE); delle Regioni Abruzzo e Molise, ossia quelle in transizione, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% ed il 90% della media UE.

#### **Art. 1, comma 267. Credito di imposta nelle ZES**

Viene modificato l'articolo 5 del DL n. 91/17, stabilendo che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito di imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

**Osservazioni:** il comma **proroga** per tutto il 2023 il credito di imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES<sup>11</sup> del Mezzogiorno, provvedendo alla copertura degli oneri a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027. La fruizione del suddetto credito è basata sulla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo indicato (100 milioni di euro).

#### **Art. 1, commi 268-269. Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno**

Sono apportate modifiche alla Legge di Bilancio 2021<sup>12</sup>, stabilendo che, per incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (compresi i progetti in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella misura del 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

---

<sup>11</sup> Il DL n. 91/17 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con modificazioni dalla Legge n. 123/17 e successive modificazioni, nell'ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES), concentrate nelle aree portuali, all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nella Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d65839fe-08ba-43cd-ad84-913e59c6e755&title=scheda>

<sup>12</sup> Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Legge di Bilancio 2021. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nella Banca Documentale di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=25355efa-318a-4286-ac08-61a85f1c1b52&title=scheda>

**Osservazioni:** il credito di imposta oggetto di proroga (già oggetto di precedenti disposizioni e la cui misura è stata incrementata dalla Legge di Bilancio 2020 per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud Italia), concerne investimenti in ricerca e sviluppo, attività innovative, nonché attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, da parte delle imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta di un **regime “potenziato”** rispetto a quello inizialmente disposto per tutto il territorio nazionale e che ammette costi per le spese del personale, per l’acquisto di strumenti ed attrezzature, per quelli degli immobili e terreni, nonché per la copertura dei servizi di consulenza, nonché per la ricerca contrattuale e per l’acquisizione di brevetti o licenze.

#### **Art. 1, comma 281. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti**

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i criteri e modalità già previsti dalla legislazione vigente ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**Osservazioni:** già previsto dalla Legge di Bilancio 2022<sup>13</sup> nella misura dello 0,8% (successivamente elevata al 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS su un tetto retributivo imponibile mensile non superiore a 2.962 euro, l’esonero nella misura di 2 punti percentuali si applica anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e viene **elevato fino al 3%** con una retribuzione imponibile pari a 1.923 euro (importo incrementato in sede di discussione alla Camera dei Deputati, rispetto agli iniziali 1.538 euro), per i dipendenti pubblici e privati, esclusi quelli del settore domestico.

#### **Art. 1, commi 283-285. Disposizioni in materia di pensione anticipata**

Viene aggiunto l’articolo 14.1 al Decreto Legge n. 4/19 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/19<sup>14</sup>, disponendo che, in via sperimentale, per il 2023, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita “pensione anticipata flessibile”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche

---

<sup>13</sup> Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell’ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a7908556-1214-4dee-a15c-7f8114777007&title=scheda>

<sup>14</sup> Legge 28 marzo 2019, n. 26 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell’ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=271e33f1-e331-4117-a5d0-b512afbc3f45&title=scheda>

successivamente alla predetta data. Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni di cui sopra, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS, in base alle disposizioni qui previste. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dal presente comma.

La pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella Pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, le disposizioni si applicano nel rispetto della seguente disciplina:

- a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023;
- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

Ai fini del conseguimento della pensione, per il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è possibile presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

Le disposizioni non si applicano al personale militare delle Forze armate, soggetto a specifica disciplina, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza.

È abrogato il Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età di almeno 62 anni.

**Osservazioni:** il comma introduce in via sperimentale per il 2023, la “**pensione anticipata flessibile**”, la quale si aggiunge in alternativa alle fattispecie per le quali, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata. Destinatari sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché agli autonomi e parasubordinati, al raggiungimento della cd. “quota 103”. Fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (successiva al compimento del 67mo anno di età), il trattamento è riconosciuto, in una prima fase, nel rispetto di un limite massimo mensile di importo, pari al quintuplo del valore lordo mensile del minimo concedibile, mentre la successiva liquidazione in base agli ordinari criteri di calcolo ha luogo a decorrere dal mese in cui si avrebbe diritto al trattamento in base alla disciplina della citata pensione di vecchiaia.

#### **Art. 1, commi 286-287. Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa**

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

**Osservazioni:** il comma dispone che, per il lavoratore che entro il 31 dicembre 2023 abbia raggiunto la cd. “quota 103”, è possibile richiedere al datore di lavoro la corresponsione dell’importo pari alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, **rinunciando** così al versamento dell’analoga quota contributiva. Conseguentemente, viene meno per il datore di lavoro ogni obbligo di versamento contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria IVS, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della facoltà.

#### **Art. 1, commi 288-291. APE sociale**

Viene modificato il comma 179 della Legge di Bilancio 2017<sup>15</sup>, specificando che in via sperimentale, dal 1<sup>o</sup> maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, in presenza di specifiche condizioni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Le disposizioni per

---

<sup>15</sup> Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, consultabile al seguente link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232>

l'accesso agevolato all'APE sociale, previste dalla Legge n. 205/17<sup>16</sup> si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023.

**Osservazioni:** il comma **estende** l'applicazione in via sperimentale dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2023. Possono accedervi i soggetti con un'età minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta con i seguenti requisiti: stato di disoccupazione e anzianità contributiva di almeno 30 anni; oppure persone che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative usuranti. Viene poi confermata per il 2023 la possibilità di accedere all'istituto anche da parte degli appartenenti ad ulteriori categorie professionali previste dalla Legge di Bilancio 2022<sup>17</sup>, purché con un'anzianità lavorativa di almeno 36 anni. Viene quindi disposta l'applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2018 ai soggetti in possesso dei requisiti precedentemente menzionati, adeguando i termini per la presentazione dell'istanza entro il 31 marzo 2023, ovvero derogando al DPCM 23 maggio 2017, n. 88 ("Regolamento di attuazione dell'APE sociale) entro il 15 luglio 2023.

#### **Art. 1, comma 292. Opzione donna**

Il comma apporta modifiche alla Legge n. 26/19<sup>18</sup>, di conversione del DL n. 4/19, specificando che il diritto al trattamento pensionistico anticipato si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata, superiore o uguale al 74%;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Per queste lavoratrici la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero di figli.

**Osservazioni:** introdotta quale misura sperimentale nel 2004 per l'accesso anticipato al sistema pensionistico, con requisiti pari a 35 anni di contributi e un'età di almeno 57 anni, l'istituto dell'Opzione donna è stato con il tempo oggetto di modifiche che hanno visto l'incremento dei requisiti anagrafici e

---

<sup>16</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=ae8fd12-375f-4d23-94e8-5acf902163&title=scheda>

<sup>17</sup> Cfr. Nota 13.

<sup>18</sup> Cfr. Nota 14.

contributivi. Il presente comma **novella l'istituto**, lasciando immutato il limite contributivo, stabilito in 35 anni, ed elevando a 60 anni il requisito anagrafico, comunque riducibile fino ad un massimo di 2 anni in presenza di figli, nel rispetto di specifici requisiti. Le lavoratrici che hanno già maturato al 31 dicembre 2021 i precedenti requisiti (anzianità contributiva di almeno trentacinque anni e un'età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome), possono comunque accedere al trattamento pensionistico.

#### **Art. 1, comma 293. Benefici economici per i soggetti esposti all'amianto**

Sono apportate modifiche ai commi 356-357 della Legge di Bilancio 2021<sup>19</sup>, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta, ovvero ai superstiti in caso di soggetti deceduti, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, della rendita in godimento.

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a 10 mila euro, elevata a 15 mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso.

**Osservazioni:** introdotto in sede di discussione presso la Camera dei Deputati, il comma **incrementa** l'importo di alcune prestazioni erogate dall'INAIL ai soggetti che hanno contratto specifiche patologie a seguito dell'esposizione all'amianto. Nello specifico incrementa al 17% la misura percentuale sulla prestazione aggiuntiva erogata ai soggetti affetti da asbestosi.

#### **Art. 1, commi 294-300. Esoneri contributivi per assunzioni di determinati soggetti e proroga decontribuzione per imprenditori agricoli**

Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC), ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero, alternativo a quello già previsto in caso di assunzione dei soggetti beneficiari di RdC, non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni circa l'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, previste dalla Legge di Bilancio 2021, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti

---

<sup>19</sup> Cfr. Nota 12.

a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le predette assunzioni, il limite massimo di importo di 6 mila euro è elevato a 8 mila euro.

Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni circa l'esonero contributivo previste dalla Legge di Bilancio 2021 si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con un limite massimo elevato da 6 mila euro a 8 mila euro.

Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria IVS.

**Osservazioni:** in **alternativa** all'esonero previsto dalla normativa vigente per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza, viene introdotto un **nuovo esonero** contributivo totale per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione di quelli domestici) effettuate nel 2023, nonché per le trasformazioni dei contratti a termine nello stesso arco temporale. Per coloro con meno di 36 anni di età (rispetto all'iniziale limite fissato a 30 anni), è altresì previsto un esonero assunzionale nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e con un limite annuo, fissato in sede di discussione presso la Camera dei Deputati, pari a 8 mila euro. In favore delle donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da almeno un anno, oppure di qualsiasi età ma prive di impiego da 6 mesi e residenti nelle Regioni ammissibili ai finanziamenti UE, oppure di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, oppure disoccupate da 2 anni, è altresì previsto un analogo incentivo assunzionale. Da ultimo, a sostegno del lavoro in agricoltura, è prorogato al 31 dicembre 2023 e per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi IVS, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.

#### RASSEGNA DEGLI INCENTIVI ASSUNZIONALI ATTIVI<sup>20</sup>

Per quanto concerne gli incentivi assunzionali, il legislatore negli anni ha previsto una serie di misure, per specifiche categorie di destinatari, di seguito illustrate:

**Apprendistato:** riformato dal "Jobs Act" (DLgs n. 81/15)<sup>21</sup>, si tratta di una tipologia contrattuale per i giovani in età compresa tra 15 e 29 anni, che prevede un periodo di formazione pratica e tecnico-professionale in azienda, per l'acquisizione delle necessarie competenze e delle relative qualifiche. Prevede agevolazioni di natura contributiva (riduzione dell'aliquota pari al 11,31% per tutta la durata del periodo di apprendistato) e una durata variabile da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 5

<sup>20</sup> Fonte INPS.

<sup>21</sup> Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183". Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d452e722-0285-4822-87a4-35e1bd32ea21&title=scheda>

anni (apprendistato di secondo livello nel settore dell'artigianato). In caso di prosecuzione contrattuale, ossia di trasformazione del contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato, non si ha interruzione del rapporto di lavoro e sono mantenuti i medesimi benefici contributivi per dodici mesi.

**Esonero giovani:** inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2018<sup>22</sup>, si tratta di un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani in età non superiore a 36 anni (limite anagrafico ridotto a 30 anni dalla Legge di Bilancio 2022) da parte dei datori di lavoro privati. I beneficiari, nel corso di tutta la vita lavorativa, non devono mai essere stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero, cumulabile con altri incentivi (occupazione NEET, occupazione Mezzogiorno, assunzione disabili/assunzione beneficiari NASpl) consiste in un'agevolazione contributiva pari al 50%, per un periodo massimo di 3 anni dall'assunzione e nel limite massimo di 3 mila euro annui.

La Legge di Bilancio 2021 ha modificato l'esonero in trattazione, destinandolo in favore dei datori di lavoro privati che nel biennio 2021-2022, effettuano assunzioni/trasformazioni contrattuali di giovani entro 36 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I beneficiari non devono, nel corso dell'intera vita lavorativa, essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero, non cumulabile con altri incentivi assunzionali, si applica per un periodo massimo di 36 mesi dall'assunzione (elevati a 48 mesi per le Regioni del Sud) ed è pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6 mila euro annui.

**Incentivo donne:** introdotto dalla cd. "Riforma Fornero"<sup>23</sup>, consiste in un'agevolazione pari al 50% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono a tempo determinato, indeterminato o con trasformazione, lavoratori over 50 disoccupati da oltre un anno e donne di qualsiasi età prive di impiego da almeno 2 anni, o prive di impiego da almeno 6 mesi appartenenti ad aree svantaggiate, determinando così un incremento occupazionale netto. L'incentivo trova applicazione per 12 mesi in caso di contratti a tempo determinato, 18 mesi per quelli a tempo indeterminato e 18 mesi complessivi se il rapporto di lavoro è trasformato da CTD a CTI. Per le "donne lavoratrici svantaggiate" (ossia di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE), la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati, pari al 100% dei contributi dovuti nel limite massimo di 6 mila euro annui. La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi in caso di CTD, elevati a 18 mesi se CTI e 18 mesi complessivi se il rapporto è trasformato.

**Incentivo IO Lavoro:** previsto dall'ANPAL, si tratta di un incentivo che deve determinare un incremento occupazionale netto ed è diretto ai datori di lavoro privati per le assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2020 su tutto il territorio nazionale. Beneficiari

<sup>22</sup> Cfr. Nota 16.

<sup>23</sup> Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=6115bcdb-2a58-4e0b-896b-8d52b0f78a8f&title=scheda>

sono i lavoratori disoccupati (coloro con più di 25 anni di età devono inoltre risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi). L'incentivo, cumulabile con altre agevolazioni assunzionali, è pari alla contribuzione dovuta per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

**Esonero ex “Decreto Agosto”:** introdotto dal DL n. 104/20<sup>24</sup>, prevede un esonero contributivo, di durata massima di 6 mesi e per un importo massimo di 8.060 euro annui, pari al 100% in favore di datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo, che effettuino assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo 15 agosto - 31 dicembre 2020.

È inoltre previsto un ulteriore esonero contributivo totale in favore di datori di lavoro privati operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che effettuano assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nel periodo 15 agosto-31 dicembre 2020 (il DL n. 4/22 ha quindi previsto l'esonero anche per le assunzioni avvenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022). La misura ha una durata massima di tre mesi per un importo massimo di 8.060 euro all'anno.

**Decontribuzione Sud:** previsto dal cd. “Decreto Agosto”, consiste in un'agevolazione contributiva del 30% in favore di datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, che assumono dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 con contratti di lavoro subordinato nelle Regioni del Mezzogiorno. La Legge di Bilancio 2021 ha quindi stabilito un'ulteriore agevolazione contributiva per i medesimi datori di lavoro, per rapporti di lavoro dipendente attivati nelle Regioni del Mezzogiorno, nella misura del 30%: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025; 20% dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027; 10%: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.

### **Art. 1, comma 301. Sostegno imprenditoria giovanile e femminile**

Alle attività per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2023.

**Osservazioni:** il comma interviene sul DL n. 185/00<sup>25</sup> stanziando risorse pari a 20 milioni di euro, sotto forma di **mutui agevolati**, a sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile, soprattutto nel settore agricolo.

---

<sup>24</sup> Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d99fdf06-269b-4ead-9586-cbc00095bdd9&title=scheda>

<sup>25</sup> Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 “Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144”. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=30ce57ef-5ec0-4ef3-8ed5-6c0c8778fb17&title=scheda>

### **Articolo 1, commi 306 e 307. Lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili e Risorse per le sostituzioni di personale nelle istituzioni scolastiche**

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022<sup>26</sup>, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l'anno 2023.

**Osservazioni:** viene prorogato il ricorso allo *smart working* (fino a tutto il 31 marzo 2023) solo per specifiche categorie di lavoratori individuate dalla legge. Inoltre, per il personale del comparto scolastico affetto da specifiche patologie<sup>27</sup> è autorizzata la spesa per la sostituzione.

### **Articolo 1, commi da 313 a 321. Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa**

Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del Reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Tale disposizione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai fini ISEE, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i beneficiari del Reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le Regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione della misura è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

La componente del RdC pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal

---

<sup>26</sup> Decreto Ministero della Salute 4 febbraio 2022: "Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile".

<sup>27</sup> A tale riguardo va sottolineato che il DM 4 febbraio 2022 individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore.

Viene introdotta una deroga alla norma che prevede che, in caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente dei componenti il nucleo familiare durante l'erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80%, dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Viene infatti stabilito che nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3 mila euro lordi. Sono comunicati all'INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

I beneficiari del RdC decadano, con i propri nuclei familiari, dal diritto al reddito di cittadinanza, qualora non accettino la prima offerta di lavoro anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del reddito di cittadinanza.

Viene poi disposto che i Comuni devono impiegare tutti i percettori di RdC residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, nell'ambito dei progetti utili alla collettività. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4<sup>28</sup>, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26<sup>29</sup>, relativi alla disciplina del RdC e della pensione di cittadinanza, sono abrogati.

Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva", nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa dalle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza, rideterminate al netto dei maggiori oneri destinati al rafforzamento dell'assegno unico e universale e sulla base di quanto stabilito nella parte II della Legge di Bilancio 2023.

**Osservazioni:** Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i commi considerati prevedono le **modifiche al RdC** in vista della sua soppressione, assieme alla pensione della cittadinanza nel 2024 e alla contestuale previsione di un "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva". La sezione II della Legge di Bilancio ne indica gli importi riferiti agli anni 2024 e 2025, in misura pari a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025.

### **Articolo 1, commi 324-329. Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi**

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. La norma stanziava poi per il 2023, ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro a valere sul

---

<sup>28</sup> Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni". Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=12bf8397-1e7d-41c1-834c-208438098c27&title=scheda>

<sup>29</sup> Cfr. Nota 14.

medesimo Fondo, da ripartire tra le Regioni con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione si provvede, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento di un'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center.

L'integrazione salariale per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA, è prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro.

Viene prorogato per l'anno 2023 il trattamento di sostegno del reddito per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per le imprese che cessano l'attività produttiva che possono così accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.

**Osservazioni:** i commi introducono la **proroga** di alcune misure di sostegno al reddito, collocando i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

### **Articolo 1, commi 330-333. Emolumento accessorio una tantum**

Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati di 1.000 milioni di euro per l'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum (per tredici mensilità), da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Tale importo, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive concorre a costituire l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle Amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Per il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici diversi dall'Amministrazione statale, gli oneri di cui sopra, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Le somme di cui sopra sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

**Osservazioni:** la norma prevede l'**incremento** di 1 miliardo di euro, per il 2023, degli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

**Articolo 1, commi 334-337. Armonizzazione indennità amministrazione per il personale dell'ANPAL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro**

Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dell'ANPAL appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile, è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.

Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza, il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

Per le stesse finalità di armonizzazione, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'INL sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'ANPAL sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

**Osservazioni:** i commi dispongono norme per l'**armonizzazione** dei trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Articolo 1, commi da 342 a 354. Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali**

I commi estendono la possibilità di acquisire prestazioni occasionali: viene aumentato da cinque a dieci mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile. Tali disposizioni si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a dieci, anziché cinque. Il contratto di prestazione occasionale è, di norma, vietato per le imprese agricole, anche con riferimento alle attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle

prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni speciali sintetizzate di seguito.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti individuati dal comma di cui si tratta che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi. Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro.

Per il lavoratore il compenso erogato è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'iscrizione dei lavoratori di cui si tratta nel libro unico del lavoro, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. L'informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.

Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, d'intesa tra loro.

Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In caso di superamento del limite di durata di 45 giorni, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

**Osservazioni:** i commi considerati **ampliano** la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, elevando da cinque a dieci mila euro l'anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore e ammettendone il ricorso da parte degli utilizzatori con un numero di lavoratori a tempo indeterminato fino a dieci. Nel settore agricolo viene introdotta, in via sperimentale per gli anni 2023-2024, una disciplina speciale, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese del settore agricolo per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

#### **Articolo 1, commi 357 e 358 Norme in materia di assegno unico e universale per i figli a carico**

Vengono introdotte alcune modifiche normative all'assegno unico e universale per i figli a carico. Tali modifiche fanno divenire permanenti, al fine della misura dell'assegno, le equiparazioni, già previste fino al 31 dicembre 2022, rispettivamente: tra il figlio minorenni a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico; tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico. Viene anche prorogato, nell'ambito dell'istituto in esame, un ulteriore beneficio con riferimento ai figli a carico con disabilità, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie, e si introducono: un aumento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno o di età inferiore a tre anni; un aumento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

**Osservazioni:** il Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha costituito, dal **1° marzo 2022**, l'assegno unico e universale per i figli a carico, diretto ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Va ricordato che sulla materia era già intervenuto prima della Legge di Bilancio 2023, il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73<sup>30</sup>, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122<sup>31</sup>, che all'articolo 38 ha modificato, aumentandoli per il solo 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, per assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall'età. Il medesimo Decreto contiene anche nuove disposizioni per poter beneficiare dell'assegno in presenza

---

<sup>30</sup> Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali". Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4de842a0-937a-4930-9506-cd6e01e63351&title=scheda>

<sup>31</sup> Legge 4 agosto 2022, n. 122 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali". Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell'ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=857ff93e-664f-4add-b26d-5dce8560d6c6&title=scheda>

di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto<sup>32</sup>.

### **Articolo 1, comma 359. Congedo parentale**

Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità<sup>33</sup>, che prevede quanto segue: “Per i periodi di congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione”, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione”. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui (rispettivamente al capo III e al capo IV del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 2001) successivamente al 31 dicembre 2022.

**Osservazioni:** Il comma considerato dispone, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, un **innalzamento** della misura dell’indennità per congedo parentale, che passa dal 30% all’80%.

### **Articolo 1, commi 389 e 390. Rifi naziamento dei contratti di sviluppo**

Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, è autorizzata la spesa di: 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi quelli riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale; 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche; 100 mila euro per l’anno 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia.

**Osservazioni:** il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del DL 25 giugno 2008, n. 112<sup>34</sup>, ed operativo dal 2011, è il principale strumento agevolativo per il sostegno di

---

<sup>32</sup> Messaggio INPS 27 settembre 2022, n. 3518 “Assegno unico e universale per i figli a carico. Modifiche al Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, introdotte dal Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73”. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell’ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=9d77cb33-949f-4c8c-9ee7-1b0a0924ccc1&title=scheda#>

<sup>33</sup> Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53”. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell’ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=6f1fa6b5-dcea-43e2-8608-e8df687556d8&title=scheda>

<sup>34</sup> Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Per approfondimenti, consultare la scheda predisposta nell’ambito della Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link:

<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=ac4067d7-eb09-4be3-97e7-34047a36ae0e&title=scheda#>

programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni. La normativa prevede la finanziabilità di: programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali. In questi ambiti i contratti di sviluppo possono finanziare anche programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

L'importo complessivo delle **spese e dei costi ammissibili** alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178<sup>35</sup> (articolo 1, commi da 85 a 87), ha dettato specifiche disposizioni dirette a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l'accesso allo strumento agevolativo e l'integrazione settoriale. La soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata così ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse<sup>36</sup>.

#### **Articolo 1, commi 392 e 393. Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI**

Sono prorogati al 31 dicembre 2023 i termini finali di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della Legge n. 234 del 2021<sup>37</sup>. Per tali finalità, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023.

**Osservazioni:** Viene **prorogata** fino al 31 dicembre 2023, l'operatività transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevista dalla Legge di Bilancio 2022. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2023, il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo nel contesto delle misure di supporto alla liquidità delle imprese e si contrasto agli effetti della crisi ucraina.

#### **Art. 1, commi 402-403. Fondo per le politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy**

Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del "made in Italy", è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali

---

<sup>35</sup> Cfr. Nota 12.

<sup>36</sup> Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, <https://www.mise.gov.it/it/incentivi/contratti-di-sviluppo#:~:text=Cos%27A8,ed%20innovativi%20di%20grandi%20dimensioni>.

<sup>37</sup> Cfr. Nota 13.

di sostegno alle filiere produttive, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di euro per l'anno 2024. Con uno o più Decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse.

**Osservazioni:** anche nell'ottica degli obiettivi previsti da PNRR a riguardo ("investimenti per la competitività e resilienza delle filiere produttive"), è istituito uno specifico Fondo a sostegno dello **sviluppo e della modernizzazione dei processi produttivi**. Tra i principali settori di intervento, il manifatturiero, soprattutto per quanto concerne comparto del tessile e della moda, l'alimentare e l'arredamento, con l'aspetto della transizione ecologica che rappresenta inoltre una sfida complicata e un'opportunità di sviluppo.

#### **Articolo 1, commi 414-416. Sostegno agli investimenti produttivi delle PMI**

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa per finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori sei mesi.

**Osservazioni:** introdotto dalla Camera dei Deputati, il primo comma **incrementa le risorse** per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle MPMI<sup>38</sup> che investono in macchinari e impianti, ma anche in beni strumentali e attrezzature ("Nuova Sabatini"). Viene quindi esteso di ulteriori sei mesi il termine già previsto dalla normativa vigente per terminare gli investimenti.

#### **Articolo 1, commi 417-418. Sostegno al credito delle esportazioni**

Sono apportate modifiche al DLgs n. 143/98<sup>39</sup>, in relazione al Fondo presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), disponendo che, al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del suddetto Fondo, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi.

---

<sup>38</sup> La Commissione europea, con Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE definisce le medie imprese quelle che occupano meno di 250 addetti con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; le piccole imprese sono quelle che occupano meno di 50 persone con un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro; le micro imprese sono quelle che occupano meno di 10 persone con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

<sup>39</sup> Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Per approfondimenti, consultare il seguente link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143>

**Osservazioni:** il comma 417 è stato introdotto in sede di discussione presso la Camera dei Deputati con lo scopo di **semplificare le procedure** di accantonamento del Fondo presso Mediocredito centrale “in linea con le migliori pratiche di mercato”, secondo una metodologia adottata dall’organo competente alla gestione del Fondo. Nelle more di adozione della stessa, è concessa l’adozione di strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nell’attuale scenario di incertezza finanziaria.

#### **Articolo 1, comma 419. Fondo per la crescita sostenibile**

Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

**Osservazioni:** istituito con DM del 4 gennaio 2021, il Fondo di cui al comma in esame è destinato al finanziamento di programmi e interventi in grado di generare un positivo impatto sulla **competitività del sistema produttivo**, in particolare per:

- la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La Legge di Bilancio 2023 **incrementa** pertanto la dotazione finanziaria del Fondo per complessivi 3,5 milioni di euro fino al 2024.

#### **Articolo 1, commi 428-431. Fondo per l’innovazione in agricoltura**

Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital. Per il perseguimento delle predette possono essere

altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

**Osservazioni:** con una dotazione da **225 milioni di euro** per il periodo 2023-2025, il Fondo intende sostenere lo sviluppo di progetti innovativi nel settore agricolo, come ribadito anche dal PNRR nella Missione 2, Componente 1. Ciò attraverso la concessione di agevolazioni alle imprese o l'apporto di capitale di rischio per finanziare l'avvio o la crescita di attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo (cd. "venture capital"). Per la gestione degli interventi, è prevista l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ove confluiscono le disponibilità finanziarie indicate dai commi in trattazione.

### **Articolo 1, commi 548-554. Promozione delle competenze STEM nel sistema educativo di istruzione e formazione**

Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione.

Per la formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata, dei docenti di ruolo, sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM, nonché alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative.

Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, il Comitato nazionale ITS Academy individua linee di azione nazionali al fine di promuovere misure specifiche anche con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, promuove le seguenti misure:

- entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative;
- azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

- creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche;
- iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali;
- stipulazione di protocolli di intesa con le Regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale;
- iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative.

**Osservazioni:** nel concorrere all'attuazione degli obiettivi di riferimento previsti dal PNRR, la disposizione in commento si pone soprattutto l'obiettivo di **superare il divario di genere** nell'accesso alle discipline STEM<sup>40</sup>. Ciò attraverso la promozione di specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le suddette competenze in ogni segmento educativo. Anche la formazione dei docenti deve prevedere specifiche iniziative formative a riguardo, nonché nell'ambito dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), recentemente riformati<sup>41</sup>. Al Ministero dell'istruzione e del merito è quindi affidato il compito di promuovere specifiche tipologie di misure, comprese reti tra scuole e istituti di istruzione, per la promozione e la diffusione delle discipline STEM.

### **Articolo 1, comma 555. Estensione dei percorsi di orientamento scolastico**

Viene modificato l'articolo 3 del DLgs n. 21/08<sup>42</sup>, disponendo che i percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado e nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dalla normativa vigente, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del PNRR.

A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo

---

<sup>40</sup> Cfr. Nota 5.

<sup>41</sup> A riguardo, consultare la scheda inerente la Legge 15 luglio 2022, n. 99 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore", predisposta nella Banca Documentale del Lavoro di ANPAL Servizi, al seguente link: <http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8c25d900-4560-4271-a543-cea97a25491d&title=scheda>

<sup>42</sup> Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato", consultabile al seguente link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-14;21~art3>

biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.

**Osservazioni:** introdotto in sede di discussione alla Camera dei Deputati, il comma **estende** i percorsi di orientamento sia alla scuola secondaria di primo grado (medie) che alla scuola seconda secondaria di secondo grado (licei e istituti tecnici). In quest'ultima, nelle classi terze, quarte e quinte, le attività formative possono superare le 30 ore previste invece per il biennio iniziale. Va infatti evidenziato che, antecedentemente al comma in trattazione, i percorsi di orientamento sono strutturalmente inseriti nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.

### **Articolo 1, commi 561-563. Norme in materia di istruzione e merito**

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. Con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse previste.

**Osservazioni:** l'istituzione del fondo per la **valorizzazione dei docenti e del personale amministrativo** (ATA), in linea con gli obiettivi del PNRR persegue le finalità di orientamento, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica. Inoltre, una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (4,2 milioni di euro) è destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, che svolgono l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle istituzioni stesse.

### **Articolo 1, comma 788. Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR**

La lettera a) del comma in trattazione modifica il termine previsto per la rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) differendolo dall'anno 2023 all'anno 2027 o ad un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al DLgs n. 68/11<sup>43</sup>.

La lettera b) in materia di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, estende il periodo transitorio nel quale continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente fino al 2026 e prevede che il nuovo regime di compartecipazione si applicherà a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al Decreto sopracitato. Viene anche disposto che a

---

<sup>43</sup> Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Per approfondimenti, consultare il link: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-05-12&atto.codiceRedazionale=011G0112&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo=10&qId=&tabID=0.9866135925064312&title=lbl.dettaglioAtto>

decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni, le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle Regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità.

La lettera c) interviene sulla soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario: viene previsto che a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al DLgs n. 68/11 e non più a decorrere dall'anno 2023 come attualmente previsto, sono aboliti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali. Viene quindi posticipato al 31 dicembre 2023, invece del 31 luglio 2022 attualmente previsto, il termine entro il quale devono essere individuati i trasferimenti statali che saranno soppressi.

La lettera d) interviene sul tema dei livelli essenziali delle prestazioni, nel contesto del DLgs n. 68/11, sostituendo i riferimenti al Ministro per le riforme per il federalismo e al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie (stesse sostituzioni riguardano anche le lettere precedenti e quelle seguenti).

La lettera e) dispone l'avvio della fase a regime del federalismo fiscale a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo Decreto Legislativo n. 68/11, e dispone l'istituzione del Fondo perequativo ivi previsto non più dall'anno 2023, ma a decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al Decreto Legislativo n. 68.

**Osservazioni:** Il comma considerato modifica gli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del Decreto Legislativo n. 68 del 2011, **posticipando l'entrata in vigore** dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti a garantire autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali, all'anno 2027, o ad un anno precedente qualora ne ricorrano le condizioni previste nel DLgs n. 68/11 stesso.

### **Articolo 1, commi 791-798. Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, viene disciplinata la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria quale nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

È quindi istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, gli altri Ministri competenti, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia e il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati.

La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- b) effettua, con il supporto delle Amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato;
- c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
- d) determina, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, predisposte secondo il procedimento e le metodologie previste dalla normativa vigente ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A., in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attività della Cabina di regia poste in essere, trasmette a quest'ultima le ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalità del presente articolo.

Entro sei mesi dalla conclusione delle attività sopracitate, la Cabina di regia predispone uno o più schemi di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard.

Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di Decreto è acquisita l'intesa della Conferenza unificata.

Qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel Decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del

Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al Commissario non spettano, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese.

**Osservazioni:** finalità dei commi in esame è l'accelerazione dei processi di **definizione e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** su tutto il territorio nazionale, di competenza esclusiva dell'Amministrazione centrale dello Stato<sup>44</sup>. Ciò con l'intento di instaurare un collegamento tra LEP, il superamento dei divari territoriali, e la realizzazione del processo di attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie, secondo il principio di "autonomia differenziata" previsto dalla Costituzione che consente a tali Regioni una gestione specifica di tutte le materie di competenza legislativa concorrente, nonché un numero limitato di materie di competenza esclusiva dello Stato (norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente e dei beni culturali, organizzazione della giustizia di pace). Per tali finalità è quindi istituita una Cabina di regia che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio di cui si tratta, ha il compito di individuare, a seguito della ricognizione sulla normativa statale e della spesa storica sostenuta dallo Stato, le materie riferibili ai LEP per la successiva determinazione, nei sei mesi successivi, di uno o più schemi di DPCM con cui sono determinati i LEP stessi.

---

<sup>44</sup> L'art. 116, terzo comma della Costituzione dispone, infatti, che "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.